



- 5 LUG 2017

IL MAGISTRATO



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, in applicazione dell'articolo 28, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 57, che ha istituito le Agenzie fiscali;

VISTO l'articolo 23-quater, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che ha previsto l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

VISTO l'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, ai fini di una sollecita copertura delle vacanze dell'organico dei dirigenti, autorizza le Agenzie fiscali ad indire concorsi pubblici, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2017 e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la definizione dei requisiti di accesso e delle relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001;

DECRETA



Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i requisiti di accesso e le modalità selettive per i concorsi per il reclutamento di personale con qualifica di dirigente delle Agenzie fiscali banditi ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Art. 2

Requisiti di accesso

1. Ai concorsi di cui all'art.1 sono ammessi a partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di diploma di laurea di cui al comma 2, nelle discipline indicate nel bando in relazione alle specifiche professionalità richieste, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;

d) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. Il titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso è il diploma di laurea (DL) ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero la laurea specialistica (LS), o magistrale (LM) conseguita presso un'università statale della Repubblica italiana o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

3. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa; il candidato deve, a pena di esclusione, dichiarare gli estremi del provvedimento di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso ovvero richiedere l'ammissione con riserva dell'acquisizione, prima dell'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, del provvedimento di equipollenza, se non ancora emesso dall'amministrazione competente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

4. È, altresì, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;
- cittadinanza italiana;
- idoneità fisica all'impiego;
- posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

5. Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti.

6. L'Agenzia che bandisce il concorso può procedere, in ogni momento della procedura, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, diverse da quelle per le quali è ammesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 167 c.p., tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le funzioni di dirigente, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.

7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda nonché alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

Art. 3

Riserva di posti

1. Il 30% dei posti messi a concorso mediante la procedura di cui all'art. 1 è riservato ai dipendenti delle Agenzie fiscali, muniti del diploma di laurea, in possesso di requisiti di accesso al concorso identici a quelli previsti per l'accesso dall'esterno, che alla data di emanazione del bando siano in servizio presso le suddette Agenzie e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno cinque anni di servizio presso le stesse. Un numero di posti corrispondente ai soggetti rientranti nel presente comma, dichiarati vincitori in base all'ordine di graduatoria, è portato in detrazione rispetto al numero dei posti riservati.

2. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.

3. Restano ferme le riserve previste da altre disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia che bandisce il concorso, nell'ambito di una rosa di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. La Commissione può essere integrata da membri aggiuntivi per l'accertamento del grado di conoscenza delle lingue straniere oggetto del concorso e delle apparecchiature e applicazioni informatiche.

Art. 5

Prove d'esame

1. I concorsi si articolano in due prove scritte ed in una prova orale. Ciascuna prova è valutata in centesimi.

Art. 6

Prove scritte

1. Le prove scritte sono dirette ad accertare le conoscenze possedute e l'attitudine dei candidati alla individuazione della soluzione corretta, sotto i profili della legittimità, della



convenienza, dell'efficienza e dell'economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale.

2. Una prova scritta, a contenuto teorico, consiste nella risposta sintetica a tre quesiti a scelta del candidato tra quelli proposti su argomenti, anche interdisciplinari, in una o più materie, indicate nel bando di concorso, tra le seguenti:

- a) diritto tributario e scienza delle finanze;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto civile e commerciale;
- d) elementi di diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
- e) elementi di economia aziendale;
- f) elementi di diritto penale;
- g) legislazione in materia di dogane, accise e giochi;
- h) diritto del lavoro, con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di pubblico impiego;
- i) il sistema catastale;
- j) il sistema di pubblicità immobiliare;
- k) strumenti e tecniche estimali;
- l) ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia che bandisce il concorso;
- m) pianificazione, organizzazione e sistemi di controllo;
- n) gestione delle risorse materiali.

3. L'altra prova scritta, a contenuto prevalentemente pratico, consiste nella soluzione di due quesiti a risposta aperta ed è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla corretta individuazione, sotto i profili della legittimità, della convenienza, dell'efficienza e dell'economicità organizzativa, della soluzione di questioni attinenti alle funzioni e alle responsabilità dirigenziali in relazione alle specifiche professionalità e alle attività istituzionali dell'Agenzia che ha bandito il concorso.

4. Le due prove possono essere svolte anche nell'ambito della medesima seduta.

5. Nel caso in cui il punteggio ottenuto nella prova scritta corretta per prima non raggiunga la votazione minima indicata al comma 6, la commissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura della prova successiva.

6. Superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono la votazione di almeno 70/100 in ciascuna prova.

7. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva consistente in una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie d'esame, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce le modalità di svolgimento, i criteri di superamento della prova preselettiva e il numero massimo di candidati ammessi a sostenere le prove scritte. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 7
Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio sulle competenze acquisite, sulle materie di cui all'articolo 6, comma 2, in funzione della specificità delle singole agenzie e delle professionalità richieste dal bando, nonché sulla gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento a quelli in uso presso le Agenzie fiscali.
2. Nell'ambito della prova orale, è accertata la conoscenza di una lingua straniera come requisito necessario per il superamento della prova stessa. Il bando può inoltre prevedere che ai candidati venga richiesta la conoscenza di una lingua straniera aggiuntiva, il cui accertamento avviene nell'ambito della prova orale.
3. Nel corso della prova orale viene accertata, altresì, la capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete.
4. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100.
5. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco è reso pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalità comunicate ai candidati.

Art. 8

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

1. La votazione finale è espressa in trecentesimi ed è determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
2. Il Direttore dell'Agenzia, accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista all'art. 3, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, da far valere a parità di punteggio. Qualora sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Per i vincitori è previsto un ciclo formativo.

Art.9

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alla disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 e alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Roma, - 6 GIU. 2017

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

